



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.rca.assicurazioninostress.it e rca.assicurazioninostress.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) nelle date *omissis* , è stato segnalato all'IVASS che attraverso il sito internet *rca.assicurazioninostress.it* verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e riporta in *home page* i seguenti riferimenti: "*omissis* " ed un numero di telefonia mobile;
- c) il sito internet *rca.assicurazioninostress.it* non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) è stata rilevata, tuttavia, la presenza del dominio *internet* *www.assicurazioninostress.it*, di cui *rca.assicurazioninostress.it* costituisce un sottodominio, nella pagina RUI dedicata *omissis* , collaboratore dell'intermediario *omissis* (n. iscrizione *omissis*) che ne aveva formulato richiesta di inclusione nella lista dei siti degli intermediari assicurativi, il *omissis* ;
- e) in data *omissis* , l'IVASS ha chiesto al suddetto intermediario e al suo collaboratore informazioni sul dominio *www.assicurazioninostress.it*, in ragione della sua inaccessibilità in internet, e notizie in merito all'eventuale titolarità del sottodominio *rca.assicurazioninostress.it*;
- f) nelle date *omissis* , il collaboratore *omissis* ha riferito di aver dismesso il sito *www.assicurazioninostress.it* nel mese di settembre 2024 e dichiarato la propria estraneità in relazione al sottodominio *rca.assicurazioninostress.it*, *omissis*;
- g) in data *omissis* , l'intermediario *omissis* ha trasmesso la comunicazione già ricevuta dall'IVASS dal collaboratore;

- h) con nota *omissis* , l'IVASS ha inviato una nuova comunicazione *omissis* per osservare che il sito www.assicurazioninostress.it, nonostante fosse stato dismesso e non fosse accessibile in internet, risultava ancora presente nel RUI nella pagina del RUI dedicata al collaboratore *omissis* ; a tale nota ha fatto seguito, nella stessa giornata, la conferma dell'intermediario (*omissis*) di aver rimosso il sito dalla pagina RUI del collaboratore;
- i) dalla consultazione del portale whois.domaintools.com, è emerso che il sito rca.assicurazioninostress.it è stato registrato in internet il 2/05/2025 attraverso Tucows.com (*Registrar*); è stato inoltre identificato in *omissis* , il soggetto che ha registrato il sito in internet (*Registrant*), nominativo non presente nel RUI;
- j) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto anche al *Registrar* informazioni sul sito rca.assicurazioninostress.it, sul soggetto che lo ha registrato ovvero che risulta esserne l'intestatario. A tale nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso di tre (3) giorni;
- k) in data *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrant*, per raccomandata, una richiesta di informazioni riguardo al sito rca.assicurazioninostress.it e al suo utilizzo, concedendo per la risposta tre (3) giorni. Dalla consultazione del portale di Poste Italiane la nota non risulta recapitata al destinatario ed è in fase di restituzione al mittente;
- l) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto informazioni sul sito rca.assicurazioninostress.it, sul suo titolare e sul suo utilizzo all'indirizzo *omissis* presente nell'*home page* del sito, assegnando 3 (tre) giorni per la risposta a cui, nel predetto termine, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- m) il dominio *internet* rca.assicurazioninostress.it, accessibile in internet anche nella versione preceduta dall'acronimo www., non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.rca.assicurazioninostress.it e rca.assicurazioninostress.it non sono riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei

confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet
www.rca.assicurazioninostress.it e rca.assicurazioninostress.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

|